

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno (DFI)

3003 Berna

[Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch](mailto:Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch)

### Riforma della previdenza professionale (Riforma LPP): procedura di consultazione

Gentili Signore,  
Egredi Signori,

con riferimento all'oggetto succitato, richiamata la vostra gentile richiesta del 13 dicembre 2019, dopo attenta valutazione della documentazione messaci a disposizione e sentito l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, in linea generale salutiamo positivamente la riforma della LPP.

Nel merito dei singoli articoli segnaliamo quanto segue.

#### Art. 8 cpv. 1 e 2 Riduzione quota di coordinamento

La misura è efficace perché permette di colmare le lacune previdenziali dovute alla prevista riduzione del tasso di conversione. Inoltre migliora in maniera importante la previdenza professionale di persone che lavorano a tempo parziale e/o a basso reddito.

#### Art. 14 cpv. 2 Riduzione aliquota di conversione

La riduzione del tasso minimo di conversione dal 6.8% al 6% è una misura necessaria per fronteggiare l'aumento della speranza di vita e la situazione sui mercati finanziari. Sarebbe tuttavia auspicabile una riduzione più marcata (per esempio al 5%) sull'arco di 9 anni (riduzione annua del 0.2%) a fronte di una riduzione unica al 6%. Già a fine 2018 l'aliquota di conversione media degli istituti di previdenza con prestazioni integrate era del 5.87%, quindi al di sotto dell'aliquota prevista dalla presente riforma. Una riduzione su più anni avrebbe inoltre il vantaggio che le misure di compensazione (riduzione della quota di coordinamento e modifica degli accrediti di vecchiaia) potrebbero man mano colmare le lacune previdenziali, senza dover prevedere ulteriori misure di compensazione, finanziate in maniera collettiva e riversate anche a persone che non sono toccate dalla riduzione dell'aliquota di conversione (vedi commento all'art. 47b-47i LPP).

#### Art. 16 Accrediti di vecchiaia

Accogliamo favorevolmente l'applicazione di sole due aliquote di accrediti di vecchiaia. Questo semplifica il sistema della previdenza professionale obbligatoria e risponde alla

possibile discriminazione dei lavoratori più anziani sul mercato di lavoro, facendo sì che i loro costi per la previdenza professionale non siano più elevati di quelli dei lavoratori più giovani.

Art. 47b – 47i (Parte 2a) Supplemento sulla rendita di vecchiaia e sulla rendita d'invalidità

Condividiamo la necessità di trovare soluzioni per poter colmare da subito eventuali lacune dovute alla riduzione dell'aliquota di conversione, ritenuto che la riduzione della quota di coordinamento e la modifica delle aliquote degli accrediti di vecchiaia hanno un effetto a medio/lungo termine.

Riteniamo tuttavia che la soluzione proposta di un supplemento sulla rendita non vada nella direzione giusta in quanto la cerchia di persone che percepirebbe questo supplemento è troppo ampia. Considerato che questa misura è finanziata solidalmente, la stessa deve limitarsi a colmare la lacuna dovuta alla riduzione dell'aliquota di conversione. Dovrebbe essere prevista quindi una misura più mirata e limitata a questi casi, adottando ad esempio una misura che garantisca per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente riforma la stessa rendita di vecchiaia e d'invalidità LPP calcolata secondo le regole attualmente in vigore per le persone che hanno raggiunto i 55 anni d'età al momento dell'entrata in vigore della presente riforma. Il finanziamento solidale tramite il fondo di garanzia potrebbe basarsi sullo stipendio coordinato e non sullo stipendio AVS come previsto, in quanto lo stipendio AVS non corrisponde necessariamente allo stipendio determinante assicurato nella previdenza professionale. Inoltre riteniamo che le condizioni stabilite dall'art. 47c, cpv. 1, lett. c e d LPP (assicurati nell'arco della carriera professionale per la vecchiaia per almeno 15 anni nella LPP e assicurate all'AVS per almeno dieci anni consecutivi nel periodo immediatamente precedente alla riscossione del supplemento) per poter percepire questo supplemento siano poco praticabili, vista la mobilità richiesta al giorno d'oggi sul mercato del lavoro.

Vogliate accogliere l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Christian Vitta

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Coduri

Comunicazione:

- Consiglio di Stato ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch); [dss-dir@ti.ch](mailto:dss-dir@ti.ch); [decs-dir@ti.ch](mailto:decs-dir@ti.ch); [dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch); [dfe-dir@ti.ch](mailto:dfe-dir@ti.ch); [can-sc@ti.ch](mailto:can-sc@ti.ch))
- Divisione delle risorse ([dfe-dr@ti.ch](mailto:dfe-dr@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))
- Istituto di previdenza del Cantone Ticino ([ipct@ti.ch](mailto:ipct@ti.ch))
- Pubblicazione in internet